

DELIBERAZIONE 15 MARZO 2013
108/2013/R/IDR

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI, DELLE PROPOSTE TARIFFARIE E DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO IN MATERIA DI METODO TARIFFARIO TRANSITORIO DEL SERVIZIO IDRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 marzo 2013

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477 del 26 luglio 2000, recante “Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673 del 14 novembre 2012, recante “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”;
- la legge 5 gennaio 1994 n. 36, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legge 17 marzo 1995 n. 79, come convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172, ed in particolare l'art. 2, comma 3;
- il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in particolare l'art. 14;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto ministeriale 1 agosto 1996, recante “Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato”;
- il decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, come modificato dalla legge di conversione 26 marzo 2010 n. 42 e, in particolare, l'art. 1;
- il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, in particolare, l'art. 10, commi 14 e 28;

- il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, in particolare, l'articolo 21 (di seguito: decreto legge 201/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ed, in particolare, l'articolo 34;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici" (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici" (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio" (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" come integrata e modificata dalla deliberazione 88/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante "Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la comunicazione prot. n. 82/13, inviata in data 27 febbraio dall'Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito ANEA (di seguito ANEA), avente per oggetto "Richiesta rinvio termine del 31 marzo 2013" (prot. Autorità n. 8243 del 28 febbraio 2013);
- la comunicazione prot. n. 375/13, inviata in data 11 marzo 2013 dal Coordinamento Direttori Enti d'Ambito del Veneto, avente per oggetto

“Richiesta rinvio termine del 31 Marzo 2013 per gli adempimenti della Delibera AEEG 585/2012” (prot. Autorità n. 9704 del 11 marzo 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/95” e sopprimendo, contestualmente, l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
- in particolare, sono state trasferite all'Autorità le funzioni inerenti la definizione delle componenti di costo dei servizi idrici, finalizzate alla determinazione delle tariffe;
- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, è stato avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- con il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR, l'Autorità ha presentato le prime considerazioni e orientamenti in tema di regolazione tariffaria del servizio idrico, affrontando alcune problematiche, la cui soluzione è propedeutica a qualsiasi regime di regolazione del servizio;
- con il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, l'Autorità ha delineato un percorso temporale finalizzato alla raccolta dati, alla definizione e all'approvazione del metodo tariffario transitorio;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti, in capo ai gestori del servizio idrico integrato, alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- con la deliberazione 412/2012/R/IDR, il termine previsto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR per la trasmissione dei dati all'Autorità e agli Enti d'Ambito è stato prorogato al 31 ottobre 2012, fatta eccezione per i gestori del sistema idrico integrato le cui tariffe attualmente applicate sono conformi al metodo tariffario previsto dalla deliberazione CIPE 117/08 per i quali il suddetto termine è stato prorogato al 15 novembre 2012;
- con la deliberazione 485/2012/R/IDR, il termine previsto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR per i gestori del SII con sede amministrativa nei comuni interessati dagli eventi sismici è stato prorogato al 31 dicembre 2012;
- con la deliberazione 585/2012/R/IDR, è stato approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 e che in essa è prevista la scadenza del 31 marzo 2013 relativamente alla trasmissione della proposta tariffaria e dell'aggiornamento del piano economico finanziario del Piano d'Ambito (di seguito: PEF);
- con la deliberazione 73/2012/R/IDR, sono state approvate le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del PEF e che in essa è prevista la scadenza del 31 marzo 2013 per la presentazione dell'istanza di verifica del PEF;
- con la deliberazione 88/2013/R/IDR, è stato approvato il metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 e, contestualmente, sono state apportate modifiche e

integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR e che in essa è prevista la scadenza del 31 marzo 2013 relativamente alla trasmissione della proposta tariffaria.

CONSIDERATO CHE:

- l'associazione ANEA ha inviato una comunicazione, ricevuta in data 28 febbraio 2013 prot. Autorità n. 8243, con la quale ha richiesto un rinvio di almeno 2 mesi del termine del 31 marzo 2013 previsto nella deliberazione 585/2012/R/IDR per gli adempimenti indicati ai commi 5.1 (aggiornamento PEF), 5.3 (adeguamento convenzioni), 6.2 e 6.3 (trasmissione della tariffa predisposta), in ragione della complessità delle attività che gli Enti d'Ambito, nelle varie forme costituiti, sono chiamate ad adempiere;
- il Coordinamento Direttori Enti d'Ambito del Veneto ha inviato, in data 11 marzo 2013 prot. Autorità n. 9704, una richiesta di proroga avente i medesimi contenuti della comunicazione di cui al punto precedente;
- con la deliberazione 88/2013/R/IDR, approvata nella medesima data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, è stata integrata la deliberazione 585/2012/R/IDR disponendo, tra l'altro, l'inserimento del comma 6.10 che prevede, previa motivata giustificazione, che l'invio dei dati e delle informazioni necessarie al calcolo tariffario sia considerato equivalente all'invio della proposta tariffaria;
- analogamente, con riferimento al metodo tariffario transitorio per le gestione ex-CIPE (MTC), la deliberazione 88/2013/R/IDR prevede all'articolo 4.8 che, sempre previa motivata giustificazione, l'invio dei dati e delle informazioni necessarie al calcolo tariffario sia parimenti considerato equivalente all'invio della proposta tariffaria;
- i dati trasmessi ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR, anche in ragione della novità rappresentata dal nuovo metodo tariffario, sono risultati, spesso, incompleti o carenti dal punto di vista della loro coerenza; e che, conseguentemente, si rende necessaria una significativa attività interattiva di approfondimento delle informazioni trasmesse.

RITENUTO CHE:

- il processo di interazione che si instaura, ai sensi degli articoli 5 e 6, della deliberazione 585/2012/R/IDR, tra il gestore, l'Ente d'Ambito o il soggetto competente che deve predisporre la tariffa, e gli Enti Locali interessati alla revisione delle convenzioni, sia effettivamente caratterizzato da complessità procedurali;
- l'esplicita previsione di considerare il semplice invio dei dati e delle informazioni necessarie al calcolo tariffario come equivalente all'invio della proposta tariffaria per gli anni 2012 e 2013, costituisce una semplificazione procedurale che riduce la complessità delle attività degli Enti d'Ambito o dei soggetti competenti nel processo di predisposizione tariffaria;
- conseguentemente, sia sufficiente prorogare di un mese i termini, di cui al comma 5.1 e al comma 6.2, della deliberazione 585/2012/R/IDR nonché il parallelo termine di cui al comma 4.2, della deliberazione 88/2013/R/IDR per i

soli casi in cui la proposta tariffaria sia di competenza di un Ente d'Ambito o altro soggetto competente diverso dal gestore;

- sia opportuno, per coerenza, prorogare al 30 aprile 2013, anche il termine di cui al comma 2.1, della deliberazione 73/2013/R/IDR.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- in assenza di un soggetto competente, diverso dal gestore, chiamato a predisporre la proposta tariffaria, non sussistano le complessità derivanti dal processo di reciproca interazione, e dunque non vi sia motivo di prorogare il termine indicato;
- in tali casi, pertanto, sia opportuno confermare il termine ultimo del 31 marzo 2013 per l'invio delle informazioni necessarie all'elaborazione tariffaria, anche in considerazione dell'iniziale termine del 15 ottobre 2012 per l'invio delle informazioni previsto nella deliberazione 347/2012/R/IDR, successivamente già differito secondo quanto previsto dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR;
- sia, comunque, opportuno aggiornare il termine, di cui al comma 2.1, della deliberazione 347/2012/R/IDR per l'invio dei dati utili alla determinazione tariffaria al nuovo termine del 31 marzo 2013; e che, oltre tale termine trova applicazione la determinazione d'ufficio della tariffa, secondo quanto previsto al comma 6.7, della deliberazione 585/2012/R/IDR e al comma 4.7, della deliberazione 88/2013/R/IDR

DELIBERA

1. di prorogare, al 30 aprile 2013, il termine di cui ai commi 5.1 e 6.2, della deliberazione 585/2012/R/IDR, per i soli casi in cui la proposta tariffaria sia di competenza di un Ente d'Ambito o altro soggetto competente diverso dal gestore;
2. di prorogare, al 30 aprile 2013, il termine di cui al comma 4.2, della deliberazione 88/2013/R/IDR per i soli casi in cui la proposta tariffaria sia di competenza di un Ente d'Ambito o altro soggetto competente diverso dal gestore;
3. di prorogare, al 30 aprile 2013, il termine di cui al comma 2.1, della deliberazione 73/2013/R/IDR;
4. di prorogare, al 31 marzo 2013, il termine di cui al comma 2.1, della deliberazione 347/2012/R/IDR. L'invio dei dati oltre tale termine comporta l'applicazione della determinazione d'ufficio della tariffa, secondo quanto previsto al comma 6.7, della deliberazione 585/2012/R/IDR e al comma 4.7, della deliberazione 88/2013/R/IDR;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni